ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 67

OGGETTO: Promozione compliance in materia contributiva-Incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie. Criteri e modalità di comunicazione dell'Inps per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 24 luglio 2024

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio 2024;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", come modificata dalla decisione di esecuzione del medesimo Consiglio del 5 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità

Il Segretario

Il Presidente

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* e, in particolare, l'articolo 30 "Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo";

Atteso che le predette misure rientrano nell'ambito di attuazione della linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa all'introduzione di "misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare";

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2022, n. 221, con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025", che prevede, nell'ambito delle sperimentazioni connesse alle attività di *compliance*, l'incrocio UniEmens/Comunicazioni Obbligatorie, oltre che la realizzazione di una "Piattaforma della *compliance*";

Considerato che con determinazione del Direttore Generale n. 267 del 3 ottobre 2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Aggiornamento dei Progetti e dei relativi responsabili" è stato individuato, tra gli altri, il progetto n. 130 relativo alla "Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso";

Tenuto conto che il citato articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024, al comma 5, prevede che "al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili", l'Istituto, "a decorrere dal 1° settembre 2024, mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi";

Considerato che il medesimo comma 5 prevede, altresì, che "il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti";

Tenuto conto che il richiamato art. 30, ai successivi commi 6 e 7, stabilisce che "con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inps assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi" e che "la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata" di sanzioni civili ridotte nella misura ivi prevista;

Ritenuto di procedere all'adozione dei criteri e modalità di comunicazione al contribuente in attuazione delle predette disposizioni normative in materia di promozione della *compliance*;

Atteso che si procederà, di volta in volta, a individuare gli elementi e le informazioni da comunicare in base alla tipologia di soggetto contribuente e alle evidenze risultanti dall'incrocio dei dati in possesso dell'Istituto in quanto acquisiti direttamente o tramite fonti informative esterne;

Considerato che sulla base anche degli esiti delle sperimentazioni delle attività di compliance fino ad ora effettuate, è stata svolta un'attività di analisi e di raffronto dei dati derivanti dai flussi UniEmens dell'Istituto e dal sistema informatico delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Atteso che la predetta attività ha portato all'individuazione della platea di soggetti contribuenti cui inviare apposita comunicazione di *compliance* nei datori di lavoro privati non agricoli con personale dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti;

Considerato che l'art. 37 del Regio Decreto Legge n. 1827/1935, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 818/1957, prescrive che tutti i lavoratori dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione dei criteri e modalità di comunicazione di cui all'articolo 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per la suddetta tipologia di soggetto contribuente;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, il quale disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare gli allegati criteri e modalità di comunicazione "Promozione compliance in materia contributiva–Incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie. Criteri e modalità di comunicazione dell'Inps per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è tramessa per l'approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Gaetano Corsini Gabriele Fava

Promozione compliance in materia contributiva – Incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie. Criteri e modalità di comunicazione dell'Inps per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)

Al fine di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, l'INPS mette a disposizione del soggetto contribuente, a decorrere dal 1° settembre 2024, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili al medesimo contribuente, acquisiti direttamente o tramite fonti informative esterne, con riferimento ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Gli elementi e le informazioni sopraindicate sono messi a disposizione del contribuente attraverso apposite comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea degli inadempimenti riscontrati.

Di volta in volta, in applicazione dell'art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, saranno individuati gli elementi e le informazioni da comunicare in base alla tipologia di soggetto contribuente e all'anomalia rilevata.

Gli elementi e le informazioni di seguito indicati afferiscono alla tipologia di soggetto contribuente: datore di lavoro privato non agricolo con personale dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

1. Fonti informative e individuazione dei soggetti contribuenti

Le fonti informative utilizzate ai fini dell'individuazione dei soggetti contribuenti a cui inviare la comunicazione di *compliance* sono sia interne (flussi UniEmens) che in cooperazione applicativa (sistema informatico delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

A seguito di attività di analisi dei dati dichiarati mensilmente dal contribuente nelle denunce UniEmens e dei dati contenuti nelle Comunicazioni obbligatorie trasmesse ai servizi competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps individua i contribuenti con possibili anomalie dichiarative consistenti nella mancata trasmissione di denunce contributive relative a lavoratori dipendenti, a fronte della sussistenza di comunicazioni obbligatorie attestanti l'esistenza di rapporti di lavoro attivi.

Le informazioni dedotte, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 2, sono le medesime già dichiarate dal datore di lavoro/persona giuridica nell'assolvimento degli adempimenti citati: esse consistono nell'elenco dei rapporti di lavoro già dichiarati nel sistema informatico delle Comunicazioni obbligatorie e, tuttavia, non rilevabili nelle denunce contributive UniEmens.

Tali informazioni sono rese disponibili al contribuente, ovvero all'intermediario munito di delega attiva, mediante la comunicazione di compliance contenente altresì l'invito a verificare l'esattezza dei dati in possesso dell'Inps nonché a

fornire eventuali elementi, fatti e circostanze – non conosciuti dall'Istituto – idonei a escludere la presunta anomalia comunicata.

L'individuazione dei contribuenti a cui inviare la comunicazione di compliance avviene attraverso l'adozione di misure dirette ad escludere il maggior numero possibile di posizioni di soggetti presumibilmente non tenuti all'adempimento dichiarativo o per i quali l'irregolarità ha carattere meramente formale.

2. Tipologia di informazioni

- a) denominazione/nome e cognome e codice fiscale del contribuente;
- b) indirizzo, CAP, città, sede legale del contribuente;
- c) Il codice delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro dichiarati e il dettaglio relativo alle denunce UniEmens mancanti;
- d) codice fiscale lavoratore/lavoratori per cui si sono riscontrate anomalie di cui alla lettera c);
- e) istruzioni tecniche relative agli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione;
- f) termine, pari a 30 giorni, entro cui effettuare le operazioni di regolarizzazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni in misura ridotta di cui all'art. 30, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

3. Modalità di comunicazione

L'Inps, attraverso l'applicativo "Web Compliance", trasmette al contribuente ovvero ad un suo intermediario munito di delega attiva una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente punto 2, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, con adozione di apposite misure di protezione.

4. Fattispecie di esclusione

Le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione dei presenti criteri e modalità di comunicazione sono i datori di lavoro agricolo, le pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi dello sport e spettacolo.

5. Livelli di assistenza

Il contribuente ovvero gli intermediari muniti di delega attiva possono rendere disponibili all'Istituto eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti, idonei a escludere la presunta anomalia comunicata. La comunicazione/segnalazione avviene tramite la sezione "Comunicazione bidirezionale" del Fascicolo Elettronico del Contribuente selezionando l'oggetto "Confronto UniEmens UNILAV". È possibile, altresì, prenotare un appuntamento presso la sede Inps di competenza attraverso la funzionalità "Agenda Appuntamenti" del Fascicolo Elettronico del Contribuente.

6. Rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti

Il contribuente che ha avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi disponibili da Inps attraverso la comunicazione di *compliance*, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 30, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può regolarizzare gli inadempimenti rilevati. Nel caso di assenza di denuncia contributiva in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione, il datore di lavoro può procedere direttamente alla relativa trasmissione.

Specifiche modalità di regolarizzazione correlate alle anomalie rilevate saranno indicate nella medesima comunicazione inviata al contribuente.

7. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente provvedimento è effettuato dall'INPS quale Titolare del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, punto n. 7), del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE".

Del pari, i contribuenti destinatari delle comunicazioni dell'INPS ai sensi dell'art. 30, in particolare commi 5, 6 e 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, agiscono quali Titolari autonomi del trattamento, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, punto n. 7), del Regolamento UE.

In linea con la citata base giuridica legittimante, il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente provvedimento è posto in essere dall'INPS esclusivamente per le finalità di compliance in materia contributiva attraverso l'incrocio tra flussi UniEmens e le comunicazioni obbligatorie, avuto particolare riguardo alla comunicazione prevista ad opera dell'Istituto e volta a realizzare il corretto assolvimento degli obblighi contributivi dei contribuenti ai sensi dell'art. 30, in particolare commi da 5 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

I trattamenti di dati personali, nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all'art. 6 del citato Regolamento UE, sono effettuati dall'INPS - in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE medesimo e al "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità poste alla base del presente provvedimento.

In tale contesto, più in particolare, è assicurato che, in ogni fase, il trattamento sia posto in essere nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,

limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

I trattamenti di dati personali sono effettuati dall'INPS in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

L'INPS consente l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, rende agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati.

L'INPS, in caso di violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, effettua la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.